Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 342

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 13 dicembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1985, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 342 DEL 13 DICEMBRE 1984:

(1886)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1984, n. 830.

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 1984;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' approvato l'annesso « regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici » vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — NICOLAZZI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 12

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE E I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Art. 1.

I lavori, le provviste e i servizi che ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, debbono farsi in economia, possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) per cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 2.

I lavori in amministrazione diretta sono eseguiti da operai dipendenti dell'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.

Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista.

Art. 3.

Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le provviste per le quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese.

L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

I preventivi sono richiesti a persone nonché ad imprese e devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà — per l'amministrazione — di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui il suddetto cottimista venga a meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi.

L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata mediante lettera od altro atto del committente.

Art. 5.

I lavori, le provviste ed i servizi che per la loro natura debbono farsi in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:

1) i lavori di ordinaria manutenzione dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici;

2) lavori di ordinaria manutenzione, di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in affitto ad uso degli uffici centrali e periferici;

3) locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nonché per esigenze diverse connesse con l'attività del Ministero, quando non vi siano disponibili idonei locali demaniali;

4) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Ministero;

5) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

6) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;

7) lavori di traduzione, da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

8) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di mezzi di trasporto terrestri e nautici;

9) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano;

10) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

11) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

12) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;

13) spese di rappresentanza e casuali con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

14) rilegatura di libri e pubblicazioni;

15) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici centrali e periferici;

16) acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;

17) spese per servizi di pulizia e illuminazione dei porti;

18) acquisto, manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari e apparecchiature ed attrezzature per i vari laboratori e servizi ivi comprese le macchine da scrivere per calcolo e per riproduzione;

19) manutenzione, acquisto, riparazione e modifica di apparecchiature radiotelevisive, ricetrasmittenti, per telefonia e per registrazione.

Il limite di spesa per ogni lavoro e provvista di servizi di cui al precedente comma è fissato nella misura massima di lire 150 milioni fatta eccezione per le spese di cui ai punti quattro ed undici per le quali non sussiste limite.

Art. 6.

I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente spprossimazione la quantità delle provviste, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno richiedersi a non meno di tre persone o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona, o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.

I preventivi dovranno essere «conservati agli atti».

Per l'acquisto o il noleggio di macchine per scrivere e da calcolo, macchine da stampa o fotoriproduttori per i quali esistono listini in uso presso il Provveditorato generale dello Stato, il prezzo da concordare non può essere superiore a quello risultante da detti listini.

Art. 7.

In caso di ritardo imputabile alla impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nella lettera od atto di cui all'ultimo comma del precedente art. 4. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio, a spese della impresa medesima, salvo in ogni caso, l'eventuale risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 8.

L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al precedente art. 5 è disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni di cui all'art. 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e nei limiti dei fondi all'uopo messi a disposizione.

Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al precedente art. 5, punti 1), 2), 3), 7) e 13) occorre, in ogni caso, per gli uffici periferici la preventiva autorizzazione dell'amministrazione centrale.

Art. 9.

Per i lavori fino a lire 150 milioni e per le forniture e le prestazioni fino a lire 50 milioni la conformità dell'opera, della prestazione nonché della fornitura alle pattuizioni contrattuali e alle regole dell'arte è dichiarata da funzionario dell'amministrazione in attività di servizio nominato dal competente dirigente.

Oltre i limiti di spesa indicati nel precedente comma è prescritto il collaudo.

L'accertamento della regolare esecuzione o il collaudo non può essere effettuato da funzionari che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni.

Art. 10.

Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente dell'ufficio centrale o periferico committente.

I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattisi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 11.

I competenti uffici centrali del Ministero disporranno il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti.

Gli uffici periferici, invece, provvederanno al pagamento delle spese di cui al presente regolamento coi fondi ad essi accreditati mediante apertura di credito.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 12.

Resta invariato quanto disposto in materia di lavori in economia dal regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, nonché dalle altre disposizioni sui lavori pubblici non contrarie al presente regolamento.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1984, n. **831**.

Istituzione di due nuove sezioni in funzione di corte di assise presso il tribunale di Roma e di due sezioni in funzione di corte di assise di appello presso la corte di appello di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive variazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica e integra quanto disposto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287;

Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire due nuove sezioni di corte di assise presso il tribunale di Roma e due nuove sezioni di corte di assise di appello presso la corte di appello di Roma;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta dell'11 settembre 1984;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Presso il tribunale di Roma sono istituite due nuove sezioni in funzione di corte di assise, con sede di normale convocazione in Roma.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto, che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

Art. 2.

Presso la corte di appello di Roma sono istituite due nuove sezioni in funzione di corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Roma.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1984

PERTINI

MARTINAZZOLI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1984
Registro n. 57 *Giustizia, foglio n.* 353

TABELLA

Corti di assise di appello					Corti di assise			
Distretto di	N.	Sede di normale convocazione della corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	N.	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari
(Omissis)								
		Roma				Cassino	Cassino	Uomini 270 Donne 270
		Roma						
	4		Roma - Cassino Frosinone - Latina - Viterbo	Uomini 2400 Donne 2400		Frosinone	Frosinone - Velletri	Uomini 270 Donne 270
		Roma						
						Latina	Latina	Uomini 270 Donne 270
		Roma						
					10	Roma Roma Roma Roma Roma Roma	Rieti - Roma - Civitavecchia	Uomini 3000 Donne 3000
						Viterbo	Viterbo	Uomini 270 Donne 270
(Omissis)								

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 ottobre 1984.

Nuove modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, per la riattivazione e costruzione di impianti idroelettrici di piccole derivariazioni di acqua.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 4 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, recante le modalità di erogazione di contributi di cui all'art. 14 della legge n. 308, per la riattivazione e costruzione di impianti idroelettrici di piccole derivazioni di acqua;

Ritenuta l'opportunità di dettare nuove norme sulle predette modalità e prescrizioni che meglio corrispondano alle finalità ed alla lettera della citata legge n. 308;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti indicati al secondo comma dell'art. 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, che intendono ottenere i contributi in conto capitale per le iniziative di cui al primo comma del medesimo articolo per impianti la cui potenza nominale media annua non superi i 3000 kWe, devono presentare domanda, in tre esemplari in carta legale — con la documentazione indicata nell'allegato *A*, dichiarando di non usufruire per le medesime iniziative di analoghe incentivazioni a carico del bilancio dello Stato — alle regioni competenti per territorio che provvederanno ad inviare rispettivamente un esemplare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, e all'Enel.

La domanda deve essere accompagnata da una relazione tecnico-economica redatta secondo lo schema di cui all'allegato *B* e deve, tra l'altro, attestare che sono state effettuate le comunicazioni previste dal terzo comma dell'art. 4 della legge n. 308.

Art. 2.

Il contributo è concesso sentito il parere della commissione tecnica di cui al decreto ministeriale 22 aprile 1983.

Il decreto di concessione determina l'ammontare del contributo e, nel caso in cui l'iniziativa sia allo stato di proposta o in corso di esecuzione, fissa i tempi di realizzazione delle opere.

Eventuali condizioni particolari possono essere stabilite, anche in fase successiva, con ulteriore decreto.

L'erogazione del contributo è sottoposta alla condizione sospensiva dell'avvenuto rilascio della concessione di derivazione di acqua o dell'autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere, e dell'effettivo inizio dei lavori nel termine di tre mesi dall'emanazione del decreto di ammissione al contributo.

I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale esecuzione, alla corretta manutenzione e al regolare esercizio degli impianti incentivati secondo i criteri generali correnti.

I beneficiari del contributo dovranno altresì inviare, per tre anni dalla data del collaudo dell'impianto, un attestato di corretta manutenzione e di regolare esercizio, rilasciato da un tecnico abilitato che ne assume la piena responsabilità, nonché una relazione riportante i dati di gestione tecnico-economici degli impianti incentivati.

L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione, per le opere terminate, su presentazione dei giustificativi della spesa sostenuta e del certificato di collaudo delle opere da effettuarsi a cura del beneficiario.

Nel caso di impianti in corso di esecuzione l'erogazione può essere disposta per un massimo di cinque stati di avanzamento dei lavori, con un'aliquota percentuale per ciascuno stato non inferiore al 20 per cento della spesa preventivata.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva di verificare la conformità delle opere realizzate agli elaborati presentati.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 30 novembre 1982 è abrogato fatto salvo l'art. 3, comma secondo, che prevede l'istituzione della commissione tecnica di cui all'art. 2, comma primo, del presente decreto.

Le domande già presentate alla data di pubblicazione del presente decreto restano valide e conservano la data di presentazione originaria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1984
Registro n. 8 *Industria, foglio n.* 400

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI DOMANDA
DI CONCESSIONE CONTRIBUTO ARTICOLO 14

1. *Richiedente*
   1.1 nominativo
   1.2 indirizzo
   1.3 attività
   1.4 altre notizie (1)
2. *Impianto*
   2.1 ubicazione centrale (2)
   2.2 ubicazione opera di presa
   2.3 bacino idrografico interessato
   2.4 corso d'acqua utilizzato

2.5 bacino imbrifero utilizzato km²
2.6 quota opera di presa m s.l.m.
2.7 salto medio m
2.8 quota restituzione acqua m s.l.m.
2.9 portata derivabile:
media m³/sec
massima m³/sec
2.10 potenza media nominale kW
2.11 potenza installata suddivisa per gruppi kW
2.12 producibilità media annua kWh
2.13 altre notizie (3)

3. *Utilizzazione energia prodotta*

3.1 attività del richiedente
3.2 usi propri dell'energia
3.3 collegamento con gli impianti utilizzatori opere ....
costo ....
3.4 notizie su eventuale necessità di vettoriamento
3.5 vendita all'Enel (4)
3.6 collegamento con la rete dell'Enel (4) opere ....
costo ....

---

(1) Specificare se il nominativo effettua attività elettrica mediante autorizzazione, ecc. e a mezzo di quali impianti.

(2) Provincia, comune, località.

(3) Specificare:
caratteristiche di un eventuale bacino di regolazione;
se già titolare di concessione d'acqua (allegare copia), se inoltrata richiesta (allegare copia);
se trattasi di nuovo impianto, di potenziamento di impianto esistente o di riattivazione di impianto dismesso; in caso di potenziamento specificare anche le caratteristiche dell'impianto esistente.

(4) Specificare se direttamente o tramite terzi facoltati ad attività elettriche.

ALLEGATO *B*

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA

1. *Piano economico*

1.1 costo dell'impianto opere idrauliche
opere elettriche
opere civili
1.2 modalità di finanziamento
1.3 ammortamento della spesa
1.4 tempi di realizzazione per stati di avanzamento.

2. *Piano di manutenzione e di esercizio*

2.1 modalità di esercizio
2.2 costo annuo dell'esercizio
2.3 modalità di manutenzione
2.4 costo annuo della manutenzione

3. *Allegati* (in cinque copie, di cui quattro per Enel ed una per Ministero industria)

3.1 relazione tecnica
3.2 corografia impianti (presa, canale, condotta, centrale, restituzione, eventuale bacino, linea elettrica di collegamento)
3.3 profilo altimetrico
3.4 disegno di massima delle opere principali
3.5 elenco opere da realizzare (suddivise in idrauliche, elettriche e civili) con computo metrico e preventivo di costo.

(6717)

DECRETO 19 ottobre 1984.

Modalità di applicazione del controllo di attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità della legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1977, n. 1258, sul controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale »;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1979, sulle procedure per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 675/77;

Visto l'art. 18, commi sesto e settimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, con cui si dispone, fra l'altro, che a tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la più agile attuazione della legge numero 675/77 provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerata la necessità di regolamentare alcuni problemi che si pongono in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1977, numero 1258, per quanto riguarda il controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del « Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale »;

Decreta:

Art. 1.

Qualora un'impresa soggetta all'obbligo di cui allo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1977, n. 1258, abbia tempestivamente conferito ad una società di revisione l'incarico per la certificazione e non sia in grado di presentare, entro il 30 ottobre del secondo anno successivo a quello in cui è stato emanato il provvedimento di concessione, il bilancio certificato a causa della complessità delle relative operazioni di certificazioni, dovrà dimostrare, entro la data suddetta, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le circostanze e potrà presentare il primo bilancio che verrà certificato. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informerà il CIPI delle circostanze esposte dall'impresa. Il primo bilancio certificato dovrà in ogni caso essere presentato entro il 30 ottobre del quarto anno successivo a quello in cui è stato emanato il provvedimento di concessione.

Art. 2.

La redditività da valutarsi ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1977, n. 1258, è quella incrementale rispetto a quella dell'anno base indicata nel decreto di concessione. Concorrono alla formazione della redditività globale del progetto anche i risultati conseguiti durante la realizzazione del progetto stesso e ad esso relativi.

Il controllo della redditività decorre dal secondo esercizio successivo a quello del compimento del progetto.

Art. 3.

Ai fini del controllo della redditività del progetto l'impresa è tenuta a presentare, per il tramite dell'Istituto di credito speciale, al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato il bilancio di ciascun esercizio indicato nel decreto di concessione, entro il 30 ottobre del terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del progetto e comunque fino a quando l'ammontare dei risultati relativi al progetto sia pari all'ammontare dei costi finanziati.

Nel caso che il progetto interessi solo una parte dell'impresa, la stessa dovrà presentare con uguali modalità e tempistiche, unitamente al bilancio, l'apposito prospetto dei costi e dei ricavi del progetto, redatto secondo i criteri stabiliti nella relazione dell'Istituto di credito speciale di cui al primo comma dell'art. 6 della legge n. 675.

In caso di provata necessità di variazione dei criteri di redazione dell'apposito prospetto di cui sopra, i nuovi criteri devono essere preventivamente concordati con l'Istituto di credito speciale e da questo comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nel caso in cui non sia stata concessa l'agevolazione di cui all'art. 4, lettera *b*), della legge n. 675 gli adempimenti di cui ai comma precedenti devono essere fatti direttamente tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1984
Registro n. 9 *Industria, foglio n.* 180

(6773)

DECRETO 1° dicembre 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Salvarani, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Salvarani ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 20 dicembre 1983, con il quale è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 21 dicembre 1983;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 25 settembre 1984 volta ad ottenere una ulteriore proroga di un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 25 ottobre 1984;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Salvarani è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 21 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6809)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « La Comune », in Capua, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 31 ottobre 1983 nei confronti della società cooperativa a r.l. « La Comune », con sede in Capua (Caserta), dalle quali risulta che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «La Comune», con sede in Capua (Caserta), costituita per rogito notaio Gennaro Delli Paoli in data 26 giugno 1973 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Ferraresi Renato, nato a Casagiove (Caserta) il 1° gennaio 1940 e residente in Caserta, via Gemito n. 53, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6811)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 dicembre 1984.

Elevazione a lire 6.500 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto 17 novembre 1984, numero 215061/66-AU-75, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1984, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 135, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di sette anni, con godimento 1° dicembre 1984, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 4.500 miliardi a lire 6.500 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro della durata di sette anni, con godimento 1° dicembre 1984, emessi con decreto ministeriale 17 novembre 1984, n. 215061/66-AU-75, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 4.500 miliardi a lire 6.500 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 7 dicembre 1984 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del Tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 17 novembre 1984 il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 2.000 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto delle provvigioni di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 7,65% semestrale, per il periodo dal 1° dicembre 1984 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale 17 novembre 1984.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1984
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 271

(6806)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 settembre 1984, n. 832.

Autorizzazione al gabinetto scientifico letterario «G. P. Vieusseux», in Firenze, ad accettare un legato.

N. 832. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, il gabinetto scientifico letterario «G. P. Vieusseux», in Firenze, viene autorizzato ad accettare il legato, consistente in onorificenze varie, disposto dal sen. Eugenio Montale con testamento olografo 11 giugno 1980, pubblicato in data 18 settembre 1981, n. 15456/754 di repertorio, a rogito dott. Francesco Maragliano, notaio in Milano, registrato a Milano in data 6 ottobre 1981 al n. 25046.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1984
Registro n. 39 Beni culturali, foglio n. 112

DECRETO 14 settembre 1984, n. 833.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia di agricoltura di Torino.

N. 833. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia di agricoltura di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1984
Registro n. 39 Beni culturali, foglio n. 113

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rettifica al decreto ministeriale 5 luglio 1984 concernente la nomina dei revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione 1982.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984, a parziale rettifica del decreto ministeriale 5 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 stesso mese, con il quale si è provveduto alla nomina dei revisori ufficiali dei conti sulla base delle proposte rassegnate per la seconda sessione ordinaria del 1982 dalla commissione centrale, Alerci Angiolo, nato a Enna l'8 settembre 1929 ed ivi residente, è nominato revisore ufficiale dei conti.

(6480)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Trezzano sul Naviglio

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984 la riscossione del carico tributario di L. 167.804.986, dovuto dal comune di Trezzano sul Naviglio, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Milano, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(6776)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata dal 26 luglio 1984 al 23 ottobre 1984.

(6817)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Casalvecchio di Reno, Castagnaro, Montepulciano, Gazzo Veronese, Peschiera del Garda e Tarzo.

Con decreto 24 settembre 1984, n. 1037, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in comune di Casalvecchio di Reno (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, mappale 86, di mq 370, e indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 13 dicembre 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 settembre 1984, n. 1040, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Castagnaro (Verona) al foglio VIII, mappale 69 ½, di mq 645 ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 agosto 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona con allegata relazione tecnica 20 agosto 1983 dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 settembre 1984, n. 1145, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno segnati nel catasto del comune di Montepulciano (Siena) al foglio n. 27, mappali 47/b, 65/b, 65/c, ed al foglio n. 49, mappale 17/b, di complessivi mq 1.020 ed indicato nelle planimetrie rilasciate il 12 settembre 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Siena, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 11 ottobre 1984, n. 1637, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo canale Custoza, segnato nel catasto del comune di Gazzo Veronese al foglio X, sez. A, di mq 3000 ed indicato con velatura in colore nella planimetria rilasciata il 17 febbraio 1984 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 settembre 1984, n. 1638, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in comune di Peschiera del Garda, in località Mandracchio del fiume Mincio, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio IX, mappali 395 (mq 2392) e 397 (mq 1176) di complessivi mq 3568 ed indicato nella relazione tecnico-estimativa con allegata planimetria rilasciata il 21 dicembre 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 setttembre 1984, n. 1630, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Cervano segnato nel catasto del comune di Tarzo (Treviso) al foglio n. 27 (già 8), mappale 590, di mq 336, ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 maggio 1984 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

(6451)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 9 novembre 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Plenit Pleniere Italia fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Roma, alla società «Plenit - Pleniere Italia - Fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata», in Roma.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 9 novembre 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Interaudit S.p.a.», in Roma, alla società medesima limitata alla sola attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 9 novembre 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Fiduciaria del nord S.p.a.», in Milano, alla società «Fiduciaria del nord S.r.l.», in Milano.

(6406)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 10 dicembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1908,20	1908,20	1908,05	1908,20	1908 —	1908,35	1908,50	1908,20	1908,20	1908,20
Marco germanico	617 —	617 —	617,50	617 —	617,25	617 —	617 —	617 —	617 —	617 —
Franco francese	201,39	201,39	201,20	201,39	201,50	201,40	201,42	201,39	201,39	201,39
Fiorino olandese	546,86	546,86	547 —	546,86	546,75	546,85	546,85	546,86	546,86	546,86
Franco belga	30,65	30,65	30,65	30,65	30,65	30,64	30,648	30,65	30,65	30,65
Lira sterlina	2294,80	2294,80	2300 —	2294,80	2293,50	2294,60	2294,40	2294,80	2294,80	2294,80
Lira irlandese	1920,25	1920,25	1923 —	1920,25	1920,60	1922 —	1923,25	1920,25	1920,25	—
Corona danese	171,89	171,89	171,90	171,89	171,85	171,91	171,93	171,89	171,89	171,89
Dracma	15,09	15,09	15,05	15,09	—	—	15,07	15,09	15,09	—
E.C.U.	1377 —	1377 —	1378,25	1377 —	1377 —	1377 —	1377 —	1377 —	1377 —	1377 —
Dollaro canadese	1443 —	1443 —	1445 —	1443 —	1443,80	1443,25	1443,50	1443 —	1443 —	1443 —
Yen giapponese	7,713	7,713	7,72	7,713	7,71	7,71	7,712	7,713	7,713	7,72
Franco svizzero	746,88	746,88	747,50	746,88	747 —	746,56	746,24	746,88	746,88	746,88
Scellino austriaco	87,738	87,738	87,85	87,738	87,80	87,72	87,715	87,738	87,738	87,71
Corona norvegese	213,36	213,36	213,50	213,36	213,50	213,40	213,45	213,36	213,36	213,36
Corona svedese	216,39	216,39	216,50	216,39	216,40	216,38	216,38	216,39	216,39	216,39
FIM	296,89	296,89	297 —	296,89	297 —	296,89	296,90	296,89	296,89	—
Escudo portoghese	11,54	11,54	11,52	11,54	11,49	11,53	11,526	11,54	11,54	11,54
Peseta spagnola	11,120	11,120	11,1250	11,120	11,12	11,12	11,123	11,120	11,120	11,12

Media dei titoli del 10 dicembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,800
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	97,075
» 6 % » » 1971-86	92,125
» 6 % » » 1972-87	88,550
» 9 % » » 1975-90	90 —
» 9 % » » 1976-91	89,500
» 10 % » » 1977-92	95,400
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,100
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	88,475
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 1-1983/85	99,900
» » » » 1- 2-1983/85	99,925
» » » » 1- 3-1983/85	100 —
» » » » 1- 4-1983/85	100,150
» » » » 1- 5-1983/85	101,850
» » » » 1- 6-1983/85	101,600
» » » » 1- 1-1982/86	102,100
» » » » 1- 3-1982/86	101,750
» » » » 1- 5-1982/86	101,800
» » » » 1- 6-1982/86	102,500
» » » » 1- 7-1982/86	101,725
» » » » 1- 8-1982/86	101,450
» » » » 1- 9-1982/86	101,150
» » » » 1-10-1982/86	101,500
» » » » 1-11-1982/86	102 —
» » » » 1-12-1982/86	102,675
» » » » 1- 7-1983/86	100,125
» » » » 1- 8-1983/86	100,005
» » » » 1- 9-1983/86	100,100
» » » » 1-10-1983/86	100 —
» » » » 1- 1-1983/87	101,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1983/87	101,100
» » » » 1- 3-1983/87	101,350
» » » » 1- 4-1983/87	101,575
» » » » 1- 5-1983/87	101,450
» » » » 1- 6-1983/87	102,125
» » » » 1-11-1983/87	101 —
» » » » 1-12-1983/87	101,800
» » » » 1- 7-1983/88	101,900
» » » » 1- 8-1983/88	101,700
» » » » 1- 9-1983/88	101,400
» » » » 1-10-1983/88	101,600
» » » » 1-11-1983/88	101,950
» » » » 1- 1-1984/88	100,600
» » » » 1- 2-1984/88	100 —
» » » » 1- 3-1984/88	99,975
» » » » 1- 4-1984/88	100 —
» » » » 1- 5-1984/88	95,950
» » » » 1- 6-1984/88	99,850
» » » » 1-11-1983/90	101,950
» » » » 1-12-1983/90	102,350
» » » » 1- 1-1984/91	101,900
» » » » 1- 2-1984/91	101,775
» » » » 1- 3-1984/91	100,250
» » » » 1- 4-1984/91	100,375
» » » » 1- 5-1984/91	100,500
» » » » 1- 6-1984/91	100,200
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985	99,850
» » » 17 % 1- 5-1985	100,825
» » » 17 % 1- 7-1985	101,475
» » » 17 % 1-10-1985	101,600
» » » 16 % 1- 1-1986	101,525
» » » 14 % 1- 4-1986	99,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	96,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,125
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,525
» » » » 1983/90 11,50 %	102,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 dicembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1908,350
Marco germanico	617 —
Franco francese	201,405
Fiorino olandese	546,855
Franco belga	30,649
Lira sterlina	2294,600
Lira irlandese	1922 —
Corona danese	171,910
Dracma	15,080
E.C.U.	1377 —
Dollaro canadese	1443,250
Yen giapponese	7,712
Franco svizzero	746,560
Scellino austriaco	87,725
Corona norvegese	213,405
Corona svedese	216,385
FIM	296,895
Escudo portoghese	11,533
Peseta spagnola	11,121

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a trentatre posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Palermo.

Le prove scritte del concorso, per esami, a trentatre posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Palermo, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1984, avranno luogo nei locali dell'ente autonomo della Fiera del Mediterraneo di Palermo nei giorni 22 e 23 gennaio 1985, con inizio alle ore 8.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Del suddetto diario di esame sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

(6825)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso ad un posto di operaio (addetto alle pulizie) del personale non statale presso la stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio (addetto alle pulizie) in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso del certificato di adempimento della scuola d'obbligo, presso la stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese (Milano), viale Alcide De Gasperi, 3, tel. (02) 510031.

(6734)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a posti di personale non docente presso l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi della Campania.

E' indetto, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, pubblico concorso, per titoli, a:

un posto della carriera direttiva di ragioneria;
un posto della carriera di concetto amministrativa;
sette posti della carriera esecutiva;
tre posti della carriera ausiliaria,

da assegnare per comando quinquennale, rinnovabile, presso il suindicato istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali, delle università ed istituti universitari di Stato, dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti l'istituto di ricerca interessato e l'ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, dovrà pervenire all'I.R.R.S.A.E. Campania con sede in Napoli, via Tribunali n. 138, tel. 081/295455, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione presso la sede del suddetto I.R.R.S.A.E., nei giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 12,30 ed il martedì dalle ore 15 alle ore 17.

(6808)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università della Calabria.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università della Calabria, facoltà di scienze economiche e sociali, gruppo di discipline n. 18, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 23 aprile 1982, si svolgeranno nella sede del dipartimento di sociologia e scienza politica del polifunzionale sito in Arcavacata di Rende (Cosenza), Università della Calabria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 gennaio 1985, ore 10;
seconda prova scritta: 9 gennaio 1985, ore 10.

(6783)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 114, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 28 gennaio 1984, si svolgeranno presso il dipartimento di ingegneria elettronica, via S. Marta, 3, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 gennaio 1985, ore 10;
seconda prova scritta: 18 gennaio 1985, ore 9.

(6784)

Ripetizione delle prove scritte del concorso pubblico a due posti di dicercatore universitario presso l'Università di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 132, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, saranno ripetute presso l'istituto di costruzione dei ponti, facoltà di ingegneria, via Claudio n. 21, Napoli-Fuorigrotta, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 gennaio 1985, ore 8,30;
seconda prova scritta: 15 gennaio 1985, ore 8,30.

(6785)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di oncologia, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale 25 febbraio 1984, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di oncologia, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Nominativo	Punti
Porcile Gianfranco, nato a Genova il 22 luglio 1946	punti 93 su 100
Crinò Lucio, nato a Furci Siculo il 2 settembre 1946	» 90 »
Canale Virginia, nata a Brooklyn (New York) il 20 settembre 1936	» 89 »
Ravaioli Alberto, nato a Forlì il 6 ottobre 1945	» 88 »
Lelli Giorgio, nato a Bologna il 29 marzo 1949	» 86 »
Sertoli Mario Roberto, nato a Genova il 14 marzo 1947	» 86 »
Masina Alceste, nato a Bologna il 17 ottobre 1946	» 85,5 »
Failla Giuseppe, nato a Catania il 27 luglio 1939	» 84 »
Pelà Lorenzo, nato a Rovigo il 9 maggio 1939	» 84 »
Megale Claudio, nato a Strangolagalli il 6 giugno 1945	» 83 »
Pasqualucci Sandro, nato a Roma il 28 gennaio 1941	» 82 »
Gallo Luigi, nato a Camogli il 24 novembre 1943	» 81 »
Strada Maria Rosa, nata a Dorno il 27 ottobre 1947	» 81 »
Rosa Bian Alberto, nato a Maniago il 12 novembre 1948	» 80 »
Sacco Mario, nato a Bagnoli Irpino il 15 luglio 1937	» 79 »
Fosser Vinicio, nato a Torri di Quartesolo il 12 giugno 1947	» 78 »
Martoni Andrea, nato a Bagnocavallo il 22 aprile 1946	» 77,5 »
Rossi Andrea Paolo, nato a Ravenna il 21 dicembre 1948	» 77,5 »
Tumolo Salvatore, nato a Valeggio sul Mincio il 23 novembre 1947	» 77,5 »
Cruciani Giorgio, nato a Roma il 6 novembre 1946	» 76,5 »
Montinari Francesco Biagio, nato a Savona il 18 luglio 1948	» 76 »
Tuveri Guido, nato a Cagliari il 7 novembre 1948	» 76 »
Gambi Angelo, nato a Faenza il 17 febbraio 1949	» 75 »
Soldani Marcello, nato a Perugia l'11 luglio 1945	» 75 »
Parodi Mario Pilade, nato a Genova il 4 aprile 1949	» 74,5 »
De Lisi Vincenzo, nato a Siracusa il 13 marzo 1948	» 74 »
Menichetti Ettore Tito, nato a Pisa il 9 aprile 1947	» 73,5 »
Manocchi Paola, nata a Montemarciano il 27 gennaio 1947	» 72,5 »
Bertusi Maurizio, nato a Monteveglio l'8 settembre 1944	punti 72 su 100
Lancewicz Francesco, nato a Fano il 15 settembre 1948	» 72 »
Catalano Giuseppina, nata a Modena il 6 giugno 1941	» 71 »
Falco Antonio, nato a Torre dei Passeri l'11 aprile 1946	» 71 »
Galligioni Enzo, nato a Padova il 19 maggio 1949	» 71 »
Giannini Angelo, nato a Montefiorino il 12 novembre 1950	» 70,5 »
Bernardo Giovanni, nato a Taranto il 28 giugno 1946	» 70 »
Cariello Salvatore, nato a Torre Annunziata il 13 aprile 1941	» 70 »
Ceino Antonio, nato a Poli il 18 marzo 1929	» 70 »
Gasparini Marco, nato a Milano il 20 marzo 1946	» 70 »
Marsilio Pietro, nato a Pozzuolo del Friuli il 10 aprile 1943	» 70 »
Rivelli Domenico Francesco, nato a Fano il 31 luglio 1946	» 70 »
Turno Rossana, nata a Cagliari il 1° gennaio 1946	» 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1984

Il Ministro: DEGAN

(6794)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente, ruolo I.A., per le esigenze del servizio lavori e costruzioni.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell''Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, recante norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1984, n. 2111, con il quale, secondo quanto dispone la citata legge n. 301/1984, quattro posti che si prevedono disponibili al 31 dicembre 1984 nell'ambito del ruolo dirigenziale «ingegneri-architetti» del servizio lavori e costruzioni, sono stati destinati:

un posto per il concorso speciale per esami;

due posti per il corso-concorso di formazione dirigenziale;

un posto per il concorso pubblico per titoli ed esami;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1. 65310 del 26 ottobre 1984;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 35 del 20 novembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente in prova « ruolo ingegneri-architetti », per le esigenze del servizio lavori e costruzioni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Al concorso sono ammessi i candidati dipendenti da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo o da altri enti pubblici in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea in ingegneria in una delle seguenti specializzazioni:

civile (sezione edile, idraulica, trasporti);

meccanica;

elettrotecnica.

I candidati devono appartenere a carriera o qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 e debbono aver compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1984.

Al concorso sono altresì ammessi i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i liberi professionisti in possesso di una delle lauree citate, iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, nonché i dirigenti delle imprese pubbliche e private sempre in possesso di una delle lauree sopra riportate e con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Art. 2.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante deve essere presentata o spedita, anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - concorsi), piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta dall'ufficio centrale secondo del servizio personale.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il 30° anno di età — i titoli o le condizioni che legittimino la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se si siano verificate cause di estinzione del reato o della pena), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione della Università presso la quale è stato conseguito e della relativa data di conseguimento, nonché del voto riportato all'esame;

8) l'ufficio o l'ente o l'impresa di appartenenza o la libera professione esercitata;

9) i titoli valutabili di cui al successivo art. 6 e che dovranno essere allegati alla domanda di ammissione al concorso stesso, in originale o copia autenticata;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello per le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

11) di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 3 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al precedente quarto comma.

I candidati che incorrono in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda — dei seguenti requisiti:

1) uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 1, nonché l'appartenenza a una delle categorie previste dal medesimo articolo;

2) età che deve essere non superiore ad anni 30, salve le elevazioni del suddetto limite previste dalle vigenti disposizioni di legge.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento;

7) attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di concorso.

I candidati oltre alle attitudini fisiche e psichiche suddette, devono possedere sana e robusta costituzione e devono essere scevri da organiche imperfezioni.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio, o invocare tali condizioni e precedenti per cercare di ottenere facilitazioni di servizio od essere costretti a un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artcoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di primo dirigente.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 3 nei casi di cui ai comma primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

Titoli di merito

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice, sulla base dei documenti presentati dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali di carattere tecnico svolti in Italia e all'estero: fino a punti 4;

b) lavori originali di carattere tecnico attinenti all'attività dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: fino a punti 6;

c) pubblicazioni scientifiche: fino a punti 5;

d) corsi di qualificazione o di specializzazione aventi attinenza con l'attività del servizio lavori e costruzioni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: fino a punti 6;

e) specializzazioni post-laurea: fino a punti 6;

f) altri titoli culturali: fino a punti 3.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili fra loro.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Saranno valutati dalla commissione esaminatrice i titoli che saranno presentati unitamente alla domanda e che risulteranno posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine utile, stabilito al precedente art. 2 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Saranno presi in considerazione anche i titoli inviati separatamente alla domanda, purché pervenuti sempre entro il termine perentorio di presentazione di cui sopra.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio come appresso specificato:

Prima e seconda prova scritta:

svolgimento di due temi, ambedue su uno degli argomenti di cui alla parte *B* dell'esame colloquio.

Esame colloquio:

verterà sulle materie di cui ai seguenti punti *A* e *B*:

Parte A:

L'ordinamento dell'Azienda e del personale ferroviario;

L'organizzazione del servizio ferroviario nelle sue articolazioni;

La funzione dirigenziale; attribuzioni e responsabilità dei dirigenti;

La potestà disciplinare;

L'attività negoziale della pubblica amministrazione;

Gli accordi sindacali in materia di pubblico impiego; disciplina dei rapporti fra Azienda ferroviaria e organizzazioni sindacali;

Sicurezza sul lavoro e tutela ambientale: problemi e responsabilità;

Le norme di polizia ferroviaria;

La regolamentazione dell'esercizio ferroviario;

Attività di gestione del bilancio, del patrimonio e delle scorte;

La programmazione e i piani di intervento straordinario dell'Azienda ferroviaria;

Sistema organizzativo, sistema informativo, sistema informatico-tecnologico: relazioni;

I rapporti internazionali in materia di trasporto ferroviario.

Parte B:

Regolamenti, istruzioni e norme tecniche con particolare riferimento alla esecuzione dei lavori al binario in esercizio;

Affidamento, gestione, esecuzione e contabilizzazioni dei lavori affidati alle imprese;

Legge sui lavori pubblici (20 marzo 1965, n. 2248) e regolamento per la contabilità dei lavori (regio decreto 25 maggio 1895, n. 350);

Norme sulla contabilità generale dello Stato;

Capitolati generali e speciali, amministrativi e tecnici;

Finanziamento dei lavori e proposte di spesa;

Competenze finanziarie e contrattuali degli organi della Azienda;

Gare di appalto - Procedure e competenze in materia di esperimento delle gare, di aggiudicazione degli appalti e di approvazione dei contratti relativi;

Contratti per lavori e forniture in appalto - Atti di cottimo - Atti aggiuntivi - Atti addizionali - Tariffe - Tariffe suppletive - Revisione dei prezzi - Risoluzione e rescissione dei contratti - Ricorsi e vertenze - Transazioni - Rapporti con la Corte dei conti e con l'Avvocatura dello Stato;

Atti della gestione e Organi della gestione dei lavori in appalto;

Concessione di sola costruzione e concessione di prestazioni integrate;

Collaudazione delle opere e delle forniture - Accertamento della regolare esecuzione;

Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche di impianti e costruzioni industriali;

Leggi urbanistiche e norme speciali per l'inserimento di opere ferroviarie negli strumenti urbanistici;

Gestione del patrimonio immobiliare - Procedure amministrative - Espropriazioni - Asservimenti - Concessioni - Retrocessioni - Attraversamenti. Catasto ferroviario;

Progettazione delle linee e delle opere ferroviarie. Problemi delle alte velocità. Piani di stazione. Opere d'arte. Rilevati e piattaforma ferroviaria. Fabbricati ferroviari. Binario-scambi - Intersezioni. Costruzione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie e degli impianti di armamento.

Valutazione prove:

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi all'esame colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nell'esame colloquio avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere l'esame colloquio, sarà comunicato il voto riportato nelle due prove scritte.

Art. 8.

Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti di identità

La data e la sede in cui avranno luogo le prove scritte saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire, nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale di convocazione per la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (Mod. A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

tessera dell'ordine degli ingegneri.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni, decorrente dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva di cui al successivo art. 10.

I titoli di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 2 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al primo comma del presente articolo.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta a cura dell'ufficio centrale 2° del servizio personale.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso di titoli di preferenza.

Tutte le certificazioni debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogati o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di cui al precedente primo comma verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando alla media dei voti riportati nelle due prove scritte, il voto riportato nella prova orale, la somma dei punteggi attribuiti per la valutazione dei titoli e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10 in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva nella graduatoria saranno preferiti nell'ordine di merito i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Approvazione delle graduatorie

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, quella del concorrente vincitore, nonché quella degli idonei dopo il vincitore, saranno approvate con decreto del Ministro il quale, riconosciuta la regolarità del procedimento, dichiara il vincitore del concorso.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Accertamento dei requisiti fisici e psichici

L'accertamento dei requisiti fisici e psichici verrà disposto soltanto nei confronti dell'avente titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato all'aspirante, il quale, se dichiarato non idoneo, potrà produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico

entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello.

3) nei confronti del candidato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta per evidenti o macroscopici motivi;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

Competente ad adottare i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova sarà il direttore del servizio personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, il concorrente dovrà presentarsi munito di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 13.

Assunzione e nomina in prova

L'aspirante dichiarato idoneo dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato sarà nominato in prova nella qualifica di primo dirigente con decorrenza 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici, con il trattamento economico spettantigli in base alle norme in vigore, ed invitato a presentarsi in servizio, munito del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Il vincitore del concorso pubblico seguirà nel ruolo organico sia i vincitori del corso-concorso di formazione dirigenziale, sia i vincitori del concorso speciale di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, citata nelle premesse.

Nei confronti del candidato dichiarato idoneo e nominato in prova il quale regolarmente invitato non si sarà presentato a prendere servizio entro dieci giorni dal termine fissato, il direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato adotterà il relativo provvedimento di decadenza a far tempo dalla data di decorrenza dalla nomina in prova.

Il soggetto immesso in impiego è tenuto, salvo giustificati motivi, a pena di decadenza dalla nomina, a produrre — anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno — nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello dell'assunzione i seguenti documenti:

A) Estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito dal precedente art. 3 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza;

B) Certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

C) Certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

D) Certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

E) Certificato in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

F) Uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante la attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza;

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*) e *D*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceverrano l'invito.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — l'attestato — in carta semplice — rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risultino la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta dall'ufficio centrale secondo del servizio personale.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno di competenza del direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 14.

Attività integrativa di formazione e nomina a stabile

Il vincitore del concorso è tenuto a frequentare un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3 della legge n. 301 del 10 luglio 1984.

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova.

Roma, addì 27 novembre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00161 ROMA

(DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO)

Cognome e nome . . . .
(le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita . . . .

Domicilio e recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .
. . . .
. . . .

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico ad un posto di primo dirigente in prova, ruolo ingegneri architetti, per le esigenze del servizio lavori e costruzioni indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1984, n. 2854, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra specificato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 3 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prescrizione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito in data . . presso l'Università di . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . (in caso contrario indicare se riformato, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, il profilo professionale rivestito, la matricola — per i dipendenti F.S. — l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego) (1);

di essere . . (indicare l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto) (1);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Allega la seguente documentazione:

1) . . .
2) . . .
3) . . .
4) . . .
5) . . .

Data, .

Firma del candidato

(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 2 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il seguente modello.

---

(1) Tali requisiti professionali posseduti dai candidati, dovranno risultare da apposite attestazioni rilasciate dagli enti o aziende di appartenenza dalle quali dovrà risultare la natura dell'attività professionale svolta, la quale dovrà essere adeguata allo espletamento delle funzioni inerenti ai posti messi a concorso, nonché la qualifica di funzione rivestita ed il relativo livello.

Tali attestazioni vanno allegate alla domanda di ammissione al concorso.

(6799)

Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente, ruolo A.S., per le esigenze del servizio commerciale e del traffico.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, recante norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1984, n. 2109, con il quale, secondo quanto dispone la citata legge n. 301/1984 i cinque posti che si prevedono disponibili al 31 dicembre 1984 nell'ambito del ruolo dirigenziale «altre specializzazioni» del servizio commerciale e del traffico, sono stati destinati: due posti per il concorso speciale, per esami; due posti per il corso-concorso di formazione dirigenziale; un posto per il concorso pubblico, per titoli ed esami;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1. 65309 del 26 ottobre 1984;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 35 del 20 novembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente in prova, ruolo «altre specializzazioni», per le esigenze del servizio commerciale e del traffico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Al concorso sono ammessi i candidati dipendenti da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo o da altri enti pubblici in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea in:

giurisprudenza;
scienze politiche;
economia e commercio;
scienze economiche;
economia politica;
economia aziendale.

I candidati devono appartenere a carriera o qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 e debbono aver compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1984.

Al concorso sono altresì ammessi i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i liberi professionisti in possesso di laurea iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, nonché i dirigenti delle imprese pubbliche e private in possesso di laurea e con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Art. 2.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante deve essere presentata o spedita, anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - concorsi), piazza della Croce Rossa, 1, 00161 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta dall'ufficio centrale secondo del servizio personale.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il 30° anno di età — i titoli o le condizioni che legittimino la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se si siano verificate cause di estinzione del reato o della pena), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione della Università presso la quale è stato conseguito e della relativa data di conseguimento, nonché del voto riportato all'esame;

8) l'ufficio o l'ente o l'impresa di appartenenza o la libera professione esercitata;

9) i titoli valutabili di cui al successivo art. 6 e che dovranno essere allegati alla domanda di ammissione al concorso stesso, in originale o copia autenticata;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello per le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

11) di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 3 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al precedente quarto comma.

I candidati che incorrono in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 3.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda — dei seguenti requisiti:

1) uno dei diploma di laurea di cui all'art. 1, nonché l'appartenenza a una delle categorie previste dal medesimo articolo;

2) età che deve essere non superiore ad anni 30, salve le elevazioni del suddetto limite previste dalle vigenti disposizioni di legge.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento;

7) attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di concorso.

I candidati oltre alle attitudini fisiche e psichiche suddette, devono possedere sana e robusta costituzione e devono essere scevri da organiche imperfezioni.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio, o invocare tali condizioni e precedenti per cercare di ottenere facilitazioni di servizio, od essere costretti a un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di primo dirigente.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 3 nei casi di cui ai comma primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.
Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.
Titoli di merito

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice, sulla base dei documenti presentati dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero: fino a punti 4;

b) lavori originali attinenti all'attività dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: fino a punti 6;

c) pubblicazioni scientifiche: fino a punti 5;

d) corsi di qualificazione o di specializzazione aventi attinenza con l'attività del Servizio commerciale e del traffico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: fino a punti 6;

e) specializzazioni post-laurea: fino a punti 6;

f) altri titoli culturali: fino a punti 3.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili fra loro.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Saranno valutati dalla commissione esaminatrice i titoli che saranno presentati unitamente alla domanda e che risulteranno posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine utile, stabilito al precedente art. 2 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Saranno presi in considerazione anche i titoli inviati separatamente alla domanda, purché pervenuti sempre entro il termine perentorio di presentazione di cui sopra.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio come appresso specificato:

Prima prova scritta:

svolgimento di un tema su uno degli argomenti di cui alla parte *B*) del programma per l'esame colloquio.

Seconda prova scritta:

svolgimento di un tema su uno degli argomenti di cui alla parte *C*) del programma per l'esame colloquio.

Esame colloquio:

verterà sulle materie di cui ai seguenti punti *A*), *B*) e *C*):

Parte A:

Diritto privato:

Fonti del diritto oggettivo;

Persone fisiche e giuridiche, capacità giuridica e capacità di agire;

Il negozio giuridico. Presupposti. Elementi essenziali ed accidentali. Invalidità e inefficacia;

La rappresentanza. Procura. Mandato;

I diritti reali, la proprietà, il possesso e le azioni a loro difesa;

Prescrizione e decadenza;

Le obbligazioni: concetto, fonti, effetti, modificazioni e modi di estinzione;

Il contratto in generale. Contratto di trasporto;

Il titolo di credito;

L'impresa e le società commerciali;

La tutela esecutiva dei diritti di credito e le procedure concorsuali;

Amministrazione della proprietà immobiliare ferroviaria, gestione del patrimonio immobiliare, sistema tributario a carico della proprietà immobiliare ferroviaria.

Diritto pubblico:

Lineamenti generali della Costituzione italiana;

Le fonti del diritto;

Lineamenti generali dell'ordinamento amministrativo dello Stato;

Diritti oggettivi ed interessi. Mezzi di tutela;

I contratti dello Stato e degli enti pubblici;

Gli atti amministrativi, il procedimento, i provvedimenti, efficacia, nullità ed invalidità. Annullamento e revoca di ufficio;

Demanio e patrimonio dello Stato;

Il rapporto di pubblico impiego in generale.

Economia politica - Politica economica e finanziaria:

Elementi generali, bisogni, beni, scambi e valori; teoria generale della politica economica, produzione e sue fonti; teorie sul salario e profitti; comportamento tradizionale delle imprese in regime di concorrenza; monopolio e concorrenza monopolistica, gradi di monopolio;

La formazione dei prezzi nei vari regimi di mercato;

Moderne tecniche per la scelta degli investimenti;

Distribuzione del reddito delle imprese e remunerazione delle varie fonti produttive;

Reddito e produzione nazionale. Distribuzione del reddito nazionale;

Nozioni di contabilità nazionale;

Moneta e sue funzioni, forme moderne di inflazione e deflazione, funzione del credito;

Evoluzione strutturale del sistema economico;

I sindacati dei lavoratori, l'avvento della tecnocrazia; funzione economica del Governo e problemi di piena occupazione;

La programmazione nei Paesi ad economia mista;

Intervento dello Stato nella evoluzione economica;

Caratteristiche del sistema tributario italiano ed effetti economici delle imposte;

Le imprese pubbliche;

Economia internazionale. Gli scambi con l'estero (nozioni su regioni doganali ed accordi tariffari);

La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti;

I regimi principali dei cambi;

I sistemi monetari;

La liquidità ed i nuovi metodi dei regolamenti internazionali;

Organismi internazionali.

Economia e politica dei trasporti:

Generalità; caratteristiche dei vari modi di trasporto;

Aspetti tipici del trasporto ferroviario;

Trasporti stradali: trasporti pubblici e trasporti privati, merci e viaggiatori;

Aspetti tipici degli altri modi di trasporto (marittimo, fluviale, lacuale, aereo, per condotte);

Situazione e struttura del sistema dei trasporti in Europa con particolare riferimento all'Italia;

Il mercato dei trasporti e le sue caratteristiche;

I costi in generale;

Costi ferroviari e costi degli altri modi di trasporto;

Formazione dei prezzi nel mercato dei trasporti;

I prezzi dei vari modi di trasporto;

Lineamenti di politica economica dei trasporti; assetto dei trasporti marittimi, assetto dei trasporti aerei, assetto dei trasporti metropolitani;

Programmazione e coordinamento: in particolare il piano nazionale dei trasporti e la programmazione nazionale, il conto nazionale dei trasporti e le statistiche dell'attività di trasporto, il problema della razionalizzazione degli investimenti;

La politica dei trasporti nella Comunità economica europea.

Nozioni di statistica metodologica e di statistica economica.

Parte B:

La funzione dirigenziale;

L'attività negoziale della pubblica amministrazione;

La potestà disciplinare;

L'organizzazione del servizio ferroviario;

L'ordinamento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e del personale ferroviario;

La regolamentazione dell'esercizio ferroviario;

La programmazione ed i piani di intervento straordinario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Gestione del patrimonio. Gestione del bilancio. Gestione delle scorte;

Sistema organizzativo, sistema informativo, sistema informatico-tecnico: relazioni;

Enti ed organismi internazionali in materia di trasporti;

Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio e di altri servizi di trasporto;

Problemi di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

Gli accordi sindacali in materia di pubblico impiego;

La formazione professionale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Parte C:

Normativa sul contratto di trasporto ferroviario di persone e di cose in servizio interno ed internazionale;

Teoria delle tariffe ferroviarie per il trasporto delle persone e delle cose. Attuale struttura delle tariffe e loro evoluzione anche per effetto delle recenti disposizioni comunitarie;

Procedure di approvazione delle tariffe ferroviarie e delle loro variazioni;

Regolamenti C.E.E. riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

Il marketing nel settore dei servizi con particolare riferimento a quello ferroviario;

Organizzazione del servizio doganale in ambito C.E.E., in particolare il regime doganale ferroviario (RDF). Normativa per gli scambi intercomunitari e per quelli da e per Paesi terzi; traffico ferroviario e traffico combinato strada-rotaia. Operazioni di frontiera sui trasporti ferroviari; misure di polizia sanitaria e veterinaria;

Organizzazione contabile delle «Gestioni» negli impianti dell'esercizio. Funzioni del controllo viaggiatori e bagagli e del controllo merci;

L'intermodalità nel trasporto delle merci; aspetti tecnici ed organizzativi;

Servizi complementari ed accessori al trasporto di viaggiatori e di cose.

Valutazione prove:

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti dieci.

Saranno ammessi all'esame-colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nell'esame-colloquio avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere l'esame-colloquio, sarà comunicato il voto riportato nelle due prove scritte.

Art. 8.

Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti di identità

La data e la sede in cui avranno luogo le prove scritte saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire, nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale di convocazione per la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (mod. A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria di merito i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda nel termine perentorio di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva di cui al successivo art. 10.

I titoli di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 2 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al primo comma del presente articolo.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta a cura dell'ufficio centrale secondo del servizio personale.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso di titoli di preferenza.

Tutte le certificazioni debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di cui al precedente primo comma verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando alla media dei voti riportati nelle due prove scritte, il voto riportato nella prova orale, la somma dei punteggi attribuiti per la valutazione dei titoli e, in caso di parita di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10 in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva nella graduatoria saranno preferiti nell'ordine di merito i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Approvazione delle graduatorie

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, quella del concorrente vincitore, nonché quella degli idonei dopo il vincitore, saranno approvate con decreto del Ministro il quale, riconosciuta la regolarità del procedimento, dichiara il vincitore del concorso.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Accertamento dei requisiti fisici e psichici

L'accertamento dei requisiti fisici e psichici verrà disposto soltanto nei confronti dell'avente titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato all'aspirante, il quale, se dichiarato non idoneo, potrà produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, servizio personale (concorsi), piazza della Croce Rossa, 1, 00161 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta per evidenti o macroscopici motivi;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

Competente ad adottare i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova sarà il direttore del servizio personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, il concorrente dovrà presentarsi munito di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 13.

Assunzione e nomina in prova

L'aspirante dichiarato idoneo dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato sarà nominato in prova nella qualifica di primo dirigente con decorrenza 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici, con il trattamento economico spettantegli in base alle norme in vigore, ed invitato a presentarsi in servizio, munito del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Il vincitore del concorso pubblico seguirà nel ruolo organico sia i vincitori del corso-concorso di formazione dirigenziale, sia i vincitori del concorso speciale di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, citata nelle premesse.

Nei confronti del candidato dichiarato idoneo e nominato in prova il quale regolarmente invitato non si sarà presentato a prendere servizio entro dieci giorni dal termine fissato, il direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato adotterà il relativo provvedimento di decadenza a far tempo dalla data di decorrenza dalla nomina in prova.

Il soggetto immesso in impiego è tenuto, salvo giustificati motivi, a pena di decadenza dalla nomina, a produrre — anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno — nel termine perentorio di sessanta giorni decorrente dal giorno successivo a quello dell'assunzione i seguenti documenti:

A) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 3 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza;

B) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

C) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

D) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

E) certificato in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

F) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*) e *D*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — l'attestato — in carta semplice — rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risultino la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta dall'ufficio centrale secondo del servizio personale.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno di competenza del direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 14.

Attività integrativa di formazione e nomina stabile

Il vincitore del concorso è tenuto a frequentare un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche e private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3 della legge n. 301 del 10 luglio 1984.

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova.

Roma, addì 27 novembre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00161 ROMA

(DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO)

Cognome e nome . . . . (le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi, il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita . . . .

Domicilio e recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .

. . . .

Il sottoscritto . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico ad un posto di primo dirigente in prova, ruolo altre specializzazioni, per le esigenze del servizio commerciale e del traffico, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1984, n. 2855, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra specificato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 3 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prescrizione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di laurea in . . conseguito in data . . . . presso l'Università di . . . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . (in caso contrario indicare se riformato, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, il profilo professionale rivestito, la matricola (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego) (1);

di essere . . . . (indicare l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto) (1);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Allega la seguente documentazione:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
4) . . . .
5) . . . .

Data, ...

Firma del candidato

. . . .

(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 2 del decreto)

(1) Tali requisiti professionali posseduti dai candidati, dovranno risultare ad apposite attestazioni rilasciate dagli enti o aziende di appartenenza dalle quali dovrà risultare la natura dell'attività professionale svolta, la quale dovrà essere adeguata all'espletamento delle funzioni inerenti ai posti messi a concorso, nonché la qualifica di funzione rivestita ed il relativo livello.

Tali attestazioni vanno allegate alla domanda di ammissione al concorso.

(6800)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 339 dell'11 dicembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

A.V.T. - Azienda varesina trasporti in Varese (Municipalizzata del comune di Varese): Concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore generale dell'azienda.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227